

## LINEE GUIDA PER L'ALBO DEI FORNITORI DI SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER BAMBINI E RAGAZZI MINORI DI ETÀ E PER GENITORI CON FIGLI

### QUESITI PERVENUTI

**1) DOMANDA** (questione retta): la retta verrebbe riconosciuta a partire dal 1 luglio p.v.. E' previsto però un arco temporale di due anni per l'adeguamento, da parte dei gestori. Sarebbe più logico mantenere la retta attuale, tarata su una capienza massima di n.10 utenti, piuttosto che tarare una nuova retta già nel 2016 che tenga conto di una riduzione dei posti letto (determinata in 7 utenti più uno di pronta accoglienza)?

**Risposta:** Il Comune ha avviato l'istituzione dell'Albo in via sperimentale. L'Avviso pubblico all'articolo 2) precisa che gli enti che presentano istanza devono impegnarsi ad adeguarsi ai requisiti generali e specifici funzionali come definiti nelle "Linee Guida" entro due anni, fatta salva l'entrata in vigore della normativa di cui alla Legge Regionale n. 6/2006. Ne consegue che la retta che gli operatori indicheranno sarà rapportata all'organizzazione della struttura al momento della richiesta di iscrizione all'Albo.

**2) DOMANDA** (questione target): una volta dichiarato il target della struttura, inteso come range di età degli ospiti, lo stesso potrà essere modificabile eventualmente in futuro? Sono previste delle deroghe, per esempio coppie di fratelli di età diversa? Minori accolti presso i nostri centri diurni, che dovessero necessitare di un collocamento in comunità, ma appartenenti a target di età diversi, potranno essere accolti nelle nostre strutture residenziali per garantire una continuità educativa e di figure di riferimento?

**Risposta:** Le Linee Guida alla pagina 4 del punto 7 prevedono che le strutture educative e residenziali "consentono l'accoglienza di fratelli e sorelle, anche in deroga a quanto stabilito dalle Linee Guida in ordine alla ricettività massima, e comunque sostengono e favoriscono i rapporti tra fratelli e sorelle". Casi specifici saranno valutati con il Servizio Sociale competente. Qualora nel corso di vigenza dell'Albo dovessero intervenire delle modifiche rispetto al target di utenza dichiarato al momento dell'iscrizione l'operatore valuterà l'iscrizione per una tipologia di struttura con caratteristiche diverse.

**3) DOMANDA:** (questione capienza/target di età): se un Comune con il quale la Cooperativa intrattiene dei rapporti dovesse richiedere l'inserimento di un minore, che per target non rispecchia quello dichiarato in sede di bando per l'accreditamento presso il Comune di Trieste, la struttura potrà accogliere il minore in questione? E se l'inserimento in questione si configurasse come successivo al superamento della capienza indicata nelle linee guida, la struttura potrà accogliere il minore?

**Risposta:** L'inserimento del minore dovrà essere compatibile con le caratteristiche personali, psicologiche e comportamentali delle persone che in quel momento sono ospiti della comunità. Si ribadisce che gli enti che presentano istanza devono impegnarsi ad adeguarsi ai requisiti generali e specifici funzionali come definiti nelle "Linee Guida" entro due anni. Eventuali inserimenti ulteriori rispetto alla capienza saranno oggetto di valutazione specifica.

**4) DOMANDA:** quando, eventualmente, e come, si potranno presentare nuovi progetti per nuovi servizi/nuove strutture, tenuto conto che gli stessi/le stesse devono rientrare nei parametri indicati nelle linee guida?

**Risposta:** L'elenco degli operatori qualificati ha natura aperta e viene aggiornato annualmente con nuove iscrizioni. Qualora un operatore già inserito nell'elenco intenda qualificarsi per un nuovo servizio lo potrà fare come previsto all'articolo 4 dell'Avviso pubblico.

**5) DOMANDA:** A pagina 5 delle "Linee guida", punto 10 si parla del servizio di pronta accoglienza che le strutture residenziali devono assicurare. A pagina 19 il tema viene sviluppato e specificato ulteriormente. Viene indicato che il collocamento avviene previa valutazione del Servizio Sociale o in esito a provvedimenti di cui alle previsioni dell'articolo 403 C.C. Non si specifica però se, come attualmente in essere nelle convenzioni, la struttura di accoglienza può, in seguito ad una valutazione di incompatibilità del nuovo accoglimento con il gruppo di minori in quel momento presenti in struttura, rifiutare tale accoglimento. E' dunque obbligatorio per la struttura accettare qualsiasi accoglimento proposto?

**Risposta:** Gli educatori e i responsabili delle strutture educative residenziali devono valutare se le caratteristiche personali, psicologiche e comportamentali note del bambino o del ragazzo siano compatibili con le caratteristiche personali, psicologiche e comportamentali delle persone che in quel momento sono ospiti della comunità.

**6) DOMANDA:** Alla voce “riferimenti autorizzazione al funzionamento” va compilata anche nel caso di doposcuola socio – educativo?

**Risposta:** L' autorizzazione al funzionamento va indicata solo nel caso in cui per la specifica tipologia di struttura la normativa di riferimento vigente preveda il rilascio di apposita autorizzazione. Per i dopo scuola socio – educativi tale previsione non è contemplata.

**7) DOMANDA:** Alla specifica “eventuali prestazioni aggiuntive NON comprese nella retta” possiamo indicare nella TIPOLOGIA: “aiuto individualizzato per lo svolgimento dei compiti e l'approccio allo studio”? Sarebbe infatti nostra intenzione avere la possibilità di seguire maggiormente durante lo svolgimento dei compiti alcuni ragazzi (max 3) che necessitano della presenza di un educatore riservato a loro. La possibilità di questo servizio avrà un costo supplementare.

**Risposta:** Possono essere indicate tutte le prestazioni che la struttura è in grado di offrire. Naturalmente i costi per le prestazioni aggiuntive non comprese nella retta vincoleranno il Comune qualora ritenga di utilizzarle per garantire gli obiettivi declinati nel progetto individualizzato.